



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 dicembre 2007 (12.12)  
(OR. en)**

**16404/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0273 (CNS)**

**POSEIMA 11  
REGIO 61  
FISC 178**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: [6 dicembre 2007](#)

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di Madera

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 772 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.12.2007  
COM(2007) 772 definitivo

2007/0273 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di Madera**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Con domanda del 30 maggio 2007 il Portogallo ha chiesto, in riferimento all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, una deroga all'articolo 90 dello stesso al fine di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota nazionale, fissata in conformità alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche<sup>1</sup>, alla birra prodotta a Madera quando la produzione annuale della birreria non supera 300 000 ettolitri. Secondo la domanda, la produzione che supera 200 000 ettolitri può beneficiare dell'aliquota ridotta solo se è consumata localmente.

Il Portogallo ha spiegato che il mantenimento dell'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente a Madera da birrerie la cui produzione annuale non supera 300 000 ettolitri è considerato essenziale per la sopravvivenza dell'industria locale della birra. Va notato che l'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio prevede già disposizioni che autorizzano gli Stati membri ad applicare aliquote di accisa ridotte, non inferiori di oltre il 50% all'aliquota nazionale normale, alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti, definite come birrerie la cui produzione annuale di birra non supera 200 000 ettolitri. Le birrerie situate a Madera beneficiano già interamente della riduzione di aliquota del 50% ai sensi delle corrispondenti disposizioni nazionali. Tuttavia, principalmente in conseguenza di un maggiore afflusso turistico, la produzione di una delle due birrerie situate a Madera ha quasi raggiunto una produzione annuale di 200 000 ettolitri, superata la quale, a norma delle disposizioni vigenti, il suo diritto alle aliquote ridotte verrebbe a cessare.

I principali svantaggi cui devono far fronte queste birrerie sono costituiti dalla lontananza, dalla discontinuità geografica del terreno e dalle dimensioni limitate del mercato locale. Questi problemi sono tuttavia aggravati dalla forte concorrenza delle birre di altri Stati membri, in quanto le birrerie devono sostenere costi supplementari legati alla lontananza per mantenere un elevato livello di scorte e trasportare materie prime e materiali secondari e di confezionamento dal Portogallo continentale. Pertanto, anche se, una volta raggiunta la produzione annuale di 200 000 ettolitri, queste birrerie non corrispondono più alla definizione di "piccole" dell'articolo 4, esse continueranno ad esserlo rispetto alle grandi birrerie nazionali e multinazionali con cui sono in concorrenza.

A titolo di esempio, nonostante la pressione della concorrenza, il prezzo di vendita al dettaglio di una birra prodotta a Madera (a 128 EUR/ettolitro) è attualmente di circa il 7,5% più alto del prezzo di vendita al dettaglio di una birra prodotta nel Portogallo continentale e venduta sul mercato di Madera (a 119 EUR/ettolitro). Pertanto, se queste birrerie perdono il beneficio della riduzione di imposta, la differenza del prezzo di vendita al dettaglio diventerà almeno del 15% (137 EUR/ettolitro).

Per mantenere in vita queste birrerie è quindi essenziale che esse possano beneficiare di un'aliquota ridotta quando la loro produzione annuale supera 200 000 ettolitri, ma resta inferiore a 300 000 ettolitri. Tuttavia, per non pregiudicare il mercato unico, il diritto a

---

<sup>1</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

un'aliquota ridotta per la parte della produzione che supera 200 000 ettolitri si applicherà unicamente alla birra consumata a Madera.

L'aliquota ridotta sarà inferiore del 50% all'aliquota nazionale normale. La birra importata a Madera da birrerie situate nel Portogallo continentale e in altri Stati membri e la cui produzione supera 200 000 ettolitri non avrà diritto al beneficio dell'aliquota ridotta. La richiesta del Portogallo si basa sull'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

Vista la necessità di garantire agli operatori economici locali il clima di certezza giuridica necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali nonché di fissare una data limite per l'applicazione delle deroghe fiscali, la Commissione propone di autorizzare la presente decisione per un periodo di sei anni, fermo restando che il Portogallo presenterà una relazione intermedia su cui la Commissione possa basarsi per valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota di accisa ridotta.

- **Contesto generale**

La normativa comunitaria relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche è contenuta in due direttive. La direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, fissa definizioni comuni per i prodotti soggetti all'accisa, specifica il metodo di calcolo dell'accisa e i criteri in base ai quali alcuni prodotti possono beneficiare di esenzioni o di aliquote ridotte. La direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, fissa le aliquote minime di accisa per ciascuna categoria di prodotto.

L'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio prevede in particolare disposizioni che autorizzano l'applicazione di aliquote di accisa ridotte, non inferiori di oltre il 50% all'aliquota nazionale normale, alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti, definite come birrerie la cui produzione annuale di birra non supera 200 000 ettolitri. Le birrerie situate a Madera beneficiano già interamente della riduzione di aliquota del 50% ai sensi delle corrispondenti disposizioni nazionali. Tuttavia, principalmente in conseguenza di un maggiore afflusso turistico, la produzione di una delle due birrerie situate a Madera ha quasi raggiunto una produzione annuale di 200 000 ettolitri, superata la quale, a norma delle disposizioni vigenti, il suo diritto alle aliquote ridotte verrebbe a cessare.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

A norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, il trattato si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie (regioni ultraperiferiche). Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le misure specifiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, devono tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Questa esigenza è stata presa in conto mediante un esame estremamente approfondito della domanda del governo portoghese. In particolare, e per non pregiudicare il mercato unico, il diritto a un'aliquota ridotta per la produzione che supera 200 000 ettolitri si applicherà unicamente alla birra prodotta e consumata a Madera.

## 2) **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Il governo portoghese ha presentato la domanda su richiesta degli operatori economici interessati.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

L'impatto economico e sociale della proposta riguarda unicamente Madera e una delle due birrerie che vi operano attualmente e può pertanto essere considerato minimo.

Nonostante la pressione della concorrenza, il prezzo di vendita al dettaglio di una birra prodotta a Madera (a 128 EUR/ettolitro) è attualmente di circa il 7,5% più alto del prezzo di vendita al dettaglio di una birra prodotta nel Portogallo continentale e venduta sul mercato di Madera (a 119 EUR/ettolitro). Pertanto, se queste birrerie perdono il beneficio della riduzione di imposta, la differenza del prezzo di vendita al dettaglio diventerà almeno del 15% (137 EUR/ettolitro).

Per mantenere in vita queste birrerie è quindi essenziale che esse possano beneficiare di un'aliquota ridotta quando la loro produzione annuale supera 200 000 ettolitri, ma resta inferiore a 300 000 ettolitri. Tuttavia, per non pregiudicare il mercato unico, il diritto a un'aliquota ridotta per la parte della produzione che supera 200 000 ettolitri si applicherà unicamente alla birra consumata a Madera.

L'aliquota ridotta sarà inferiore del 50% all'aliquota nazionale normale. La birra importata a Madera da birrerie situate nel Portogallo continentale e in altri Stati membri e la cui produzione supera 200 000 ettolitri non avrà diritto al beneficio dell'aliquota ridotta.

## 3) **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

La decisione proposta autorizza il Portogallo ad applicare fino al 31 dicembre 2013 un'aliquota di accisa ridotta, che può scendere al di sotto del livello minimo, ma non può

essere inferiore di oltre il 50% all'aliquota nazionale normale del Portogallo, alla birra prodotta nella regione autonoma di Madera da birrerie indipendenti la cui produzione annuale complessiva non supera 300 000 ettolitri; la parte della produzione che supera 200 000 ettolitri beneficerà dell'aliquota ridotta solo se consumata localmente.

- **Base giuridica**

Articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

- **Principio di sussidiarietà**

Le deroghe alle disposizioni del trattato ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, dello stesso sono di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa prevede solo quanto è necessario per compensare i costi elevati che comporta la produzione della birra nella regione autonoma di Madera.

- **Scelta dello strumento**

L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che le misure specifiche per le regioni ultraperiferiche sono adottate con decisione del Consiglio.

#### 4) **INCIDENZA DI BILANCIO**

Nessuna.

#### 5) **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

Non pertinente.

- **Tavola di concordanza**

Non pertinente.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di Madera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con domanda del 30 maggio 2007 il Portogallo ha chiesto, in riferimento all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, una deroga all'articolo 90 dello stesso al fine di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota nazionale, fissata in conformità alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche<sup>4</sup>, alla birra prodotta a Madera quando la produzione annuale della birreria non supera 300 000 ettolitri. La produzione superiore a 200 000 ettolitri può beneficiare dell'aliquota ridotta solo se è consumata localmente.
- (2) A giustificazione della domanda, il Portogallo ha spiegato che le possibilità offerte dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche<sup>5</sup>, non sono sufficienti a compensare gli svantaggi cui devono far fronte le birrerie di Madera a causa della lontananza, della discontinuità geografica e delle dimensioni limitate del mercato locale. Ai sensi di tale disposizione, le birrerie la cui produzione annuale di birra non supera 200 000 ettolitri possono beneficiare di aliquote di accisa ridotte, purché queste aliquote non siano inferiori di oltre il 50% all'aliquota nazionale normale. Il Portogallo si è avvalso di tale disposizione applicando una riduzione del 50% alle birrerie la cui produzione annuale non supera 200 000 ettolitri. Tuttavia, anche se la produzione delle birrerie situate a Madera dovesse superare tale soglia, esse non sarebbero in grado di far fronte alla concorrenza delle birre provenienti dal Portogallo continentale (o dall'Europa continentale). La loro quota del mercato locale

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

<sup>5</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

continuerebbe a diminuire a seguito della forte concorrenza delle birre straniere e dei costi supplementari legati alla lontananza che esse dovrebbero sostenere per mantenere un elevato livello di scorte e per trasportare materie prime e materiali secondari e di confezionamento dal Portogallo continentale. Pertanto, anche se, una volta raggiunta la produzione annuale di 200 000 ettolitri, queste birrerie non corrispondono più alla definizione di “piccole” dell’articolo 4, esse continueranno ad esserlo rispetto alle grandi birrerie nazionali e multinazionali con cui sono in concorrenza. Per garantire la sopravvivenza dell’industria locale è pertanto essenziale che una birreria possa beneficiare di un’aliquota ridotta quando la produzione annuale supera i 200 000 ettolitri, restando tuttavia inferiore a 300 000 ettolitri.

- (3) Il Portogallo chiede pertanto di poter applicare un’aliquota ridotta, pari al 50% dell’aliquota nazionale normale, alla birra prodotta da birrerie indipendenti situate a Madera la cui produzione annuale non supera 300 000 ettolitri. Quando tuttavia la produzione annuale supera 200 000 ettolitri, il diritto a un’aliquota ridotta per i quantitativi superiori a tale soglia si applicherà unicamente alla birra consumata a Madera.
- (4) Da un esame approfondito della situazione è emerso che, per mantenere un’industria della birra nella regione ultraperiferica di Madera, è essenziale accogliere la richiesta del Portogallo. È chiaro che, nelle circostanze del caso e nel rispetto delle pertinenti condizioni, l’estensione della riduzione di imposta porrà l’industria della birra di Madera su un piano di parità con i suoi concorrenti del Portogallo continentale e degli altri Stati membri. I benefici fiscali ottenuti si limiteranno a compensare i costi supplementari dovuti alla lontananza dell’industria locale.
- (5) Per non pregiudicare il mercato unico, il diritto a un’aliquota ridotta per la parte della produzione che supera 200 000 ettolitri si applicherà unicamente alla birra prodotta e consumata a Madera.
- (6) Se la deroga all’articolo 90 del trattato chiesta dal Portogallo è indispensabile per assicurare lo sviluppo della regione ultraperiferica di Madera, è tuttavia necessario fissare anche una data limite per l’applicazione delle deroghe fiscali. È ugualmente importante assicurare che gli operatori economici locali dispongano del clima di sicurezza giuridica necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali. Occorre pertanto concedere la deroga per un periodo di sei anni.
- (7) È inoltre necessaria la presentazione di una relazione intermedia, su cui la Commissione possa basarsi per valutare se le condizioni che giustificano la concessione della deroga continuano ad essere soddisfatte.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione lasciano impregiudicata l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all’articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota nazionale, fissata in conformità alla direttiva 92/84/CEE, alla birra



prodotta nella regione autonoma di Madera da birrerie indipendenti situate in tale regione la cui produzione annuale non supera 300 000 ettolitri. La parte della produzione annuale che supera 200 000 ettolitri può beneficiare dell'aliquota ridotta solo se è consumata localmente.

Per "birreria indipendente" si intende una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera 300 000 ettolitri, esse possono essere considerate come un'unica impresa indipendente.

L'aliquota di accisa ridotta, che può scendere al di sotto dell'aliquota minima, non è inferiore di oltre il 50% all'aliquota di accisa nazionale normale applicata in Portogallo.

#### *Articolo 2*

Entro il 31 dicembre 2010 il Portogallo trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga prevista all'articolo 1.

#### *Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013.

#### *Articolo 4*

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*